



AUTORITÀ PER LA LAGUNA DI VENEZIA – NUOVO MAGISTRATO ALLE ACQUE

ORDINANZA n. 64/2026

IL PRESIDENTE

- Vista la legge 05 Maggio 1907 n. 257, modificata dalla legge 13 Luglio 1911 n. 774 e dai rr. dd. 31 Dicembre 1922 n. 1809, 12 Dicembre 1923 n. 2846 e 31 Dicembre 1923 n. 3228;
- Visto il Codice della Navigazione approvato con r. d. 30 Marzo 1942 n. 327;
- Viste le norme relative alla laguna di Venezia di cui alla legge 05 Marzo 1963 n. 366;
- Vista la legge del 16 Aprile 1973 n. 171;
- Vista l'Ordinanza del 20 Dicembre 2007 n. 93 del Magistrato alle Acque e successive integrazioni e modifiche;
- Visto il d. l. del 14 Agosto 2020 n. 104, art. 95;
- Visto il d. m. del 12 Febbraio 2026 n. 17 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- Vista la richiesta del comune di Venezia, prot. PG/2026/0519494, relativa alla richiesta di svolgimento per il giorno Domenica 20 Settembre 2026 della regata remiera denominata “Regata di Burano”.

RENDE NOTO:

Che in data Domenica 20 Settembre 2026, dalle ore 15.00 alle ore 19.15 circa, si terranno nell'ambito di tratti dei canali *dei Borgognoni* e *di Burano*, con programma e regolamento reso noto dal Comune di Venezia, le operazioni propedeutiche e le 7 (sette) regate remiere relative alla manifestazione sportiva denominata “Regata di Burano”.

TUTTO CIO' PREMESSO:

Ritenuta la necessità di adeguare le norme relative alla navigazione al fine di garantirne la sicurezza e l'incolumità di tutti i transanti nel canale di competenza in questione.

ORDINA

art. 1 - Il giorno Domenica 20 Settembre 2026, dalle ore 15.00 alle ore 19.15 circa e comunque sino al termine delle regate, è sospesa la navigazione, con divieto di transito a tutte le unità, nel canale di *Burano* (da Burano fino alla confluenza con i canali *San Felice* e *di Treporti*) e nel canale *Borgognoni* (da Burano fino all'imbarcadere A.C.T.V. di Torcello), così come meglio evidenziato nell'allegato fotopiano.

art. 2 - Tutte le unità nautiche transanti nel tratto di canale di cui all'art. 1 dovranno fermarsi ed ormeggiare ai bordi del canale a ridosso dei segnalamenti.

I mezzi nautici per il trasporto pubblico in servizio di linea (**no taxi, no noleggio e no granturismo**), in deroga all'art. 1 e coordinandosi con gli Organi di Polizia presenti, potranno navigare alla velocità minima consentita dalla manovra ma dovranno sostare nei pontili/fermate durante il transito dei natanti impegnati nelle regate. Gli organi di polizia presenti potranno, per motivi di sicurezza, fermare il transito dei mezzi in deroga.

art. 3 - L'organizzazione della manifestazione sportiva agonistica dovrà provvedere a proprie cure, ai fini della sicurezza per la navigazione, ad organizzare l'assistenza, il soccorso e la sorveglianza dello specchio acqueo interessato dalla manifestazione sportiva remiera, assumendosi la responsabilità derivante da eventuali incidenti e da eventuali mancanze del rispetto delle normative vigenti che dovessero verificarsi nel corso della manifestazione medesima.

L'Organizzazione è **autorizzata** al posizionamento, nella fascia oraria di cui all'art. 1, dei gavitelli/boe per delineare il campo di regata; nonché di posizionare, dalle ore 14.00 di Domenica 20 Settembre alle ore 10.00 di Lunedì 21 Settembre 2026, in canale di *Burano*, in aderenza all'omonima isola (fronte corte Novello), di un pontone galleggiante per la giuria della regata.

art. 4 - Le disposizioni di cui all'art. 1, non si applicano ai mezzi delle Forze di Polizia, della Polizia Locale, dei Vigili del Fuoco, della Capitaneria di Porto/Guardia Costiera e di Pronto Soccorso Sanitario 118, nonché a quelli di Protezione Civile, se circolanti per motivi di soccorso e/o servizio pubblico, ed a quelli dell'organizzazione.

I trasgressori delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato e/o più grave fattispecie illecita, saranno contravvenzionati ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs. 171/2005 e ss. mm. ii. (diporto) o dell'art. 1174 del Codice della Navigazione (altri casi) e saranno comunque ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare a persone e/o cose.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente atto od in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla stessa data.

Il Presidente
Arch. Roberto ROSSETTO